

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' **04 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Licnello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI -

DELIBERAZIONE N° 2341

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Arnara (Fr).

Allegato
.....



OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Arnara (FR).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali n.73 del 4.12.1989 e n.38 del 9.06.1992 concernenti disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9.3.98 con la quale il Comune di Arnara (FR) ha stabilito di modificare ed integrare il precedente Regolamento per la disciplina del servizio in oggetto al fine di renderlo conforme alla normativa vigente;

RILEVATO che il Regolamento in questione risulta conforme alle prescrizioni delle citate LL.RR. nn.73/89 e 38/92;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

D E L I B E R A


- di approvare il Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa mediante autobus, adottato dal Comune di Arnara (FR) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9.3.98, allegato alla presente deliberazione;

- Pertanto il servizio di noleggio da rimessa con conducente sarà svolto, nel Comune di Arnara (FR) mediante l'impiego di n. 1 (uno) autobus.

Atto non soggetto al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

25 MAG. 1999





COMUNE DI ARNARA

PROVINCIA DI FROSINONE

OPERA 122

ALLEG. alla DELIB. N. *1361* DEL *8 4* MAG. 1999

ew

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS.

ART. 1
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art.85 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, integrato con Regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n.495, sul quale si esercita la competenza di questo comunc. è disciplinato:

a) dal D.M. 20 dicembre 1991.n.448;

b) dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) dai regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;

d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n.62 e 14 agosto 1974, n.394;

e) dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni;

f) dagli articoli 86 e 121 del testo unico 18 giugno 1931, n.773 (legge di pubblica sicurezza) nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n.635;

g) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

h) dalla legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, così come modificata dalla L.R. 9 giugno 1992, n.38;

i) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

l) dalle disposizioni del presente regolamento.



ART. 2

Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze-autobus assentibili.

1. In conformità ai principi recati dall'art. 3, terzo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale nonché la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e sue successive integrazioni e modificazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed il corrispondente numero di licenze-autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo comune viene determinato come segue:

- autobus da n. 55 posti n. 1

ART. 3

Licenza comunale di esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltrechè della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n.773, di apposita licenza comunale;

2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal consiglio comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti, rispettivamente, ai successivi articoli 6 ed 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal sindaco del comune, dopo che la deliberazione del consiglio comunale concernente l'assegnazione della licenza stessa è divenuta esecutiva.

4. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno



risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.

5. Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art. 2. Per i casi di cui all'art. 12, quarto comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, si applicano le disposizioni recate dallo stesso art. 12, quarto comma.

6. Nel caso che il comune sia costituito da frazioni o da diversi centri abitati, il numero delle licenze comunali di esercizio può essere ripartito, con deliberazione del consiglio comunale, tra le frazioni ed i centri anzidetti.

7. Quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi ovvero ricorrano altri motivi di pubblico interesse, il comune può procedere alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio, sulla base dei criteri e modalità e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione del consiglio comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autoneggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

8. Il comune trasmette alla Regione, assessorato ai trasporti, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART. 4

Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di otto anni, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi articoli 21, 22 e 23 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal comune, secondo quanto stabilito al precedente art. 3, settimo comma.

2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare e di cessazione dell'attività.



3. Qualora, in caso di decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'Impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale prescritto dall'art. 1, comma primo, del D.M. n° 448/1991.

4. Le stesse disposizioni si applicano all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente (D.M. n° 448/1991, art. 1, comma secondo).

5. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del Dirigente, munito del titolo di idoneità professionale dell'Impresa persona Giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un Dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi (D.M. n° 448/1991, art. 1, comma terzo).

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'Impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa Azienda, per almeno cinque anni (D.M. n° 448/1991, art. 1, comma quarto).

7. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione con esercizio provvisorio (D.M. n° 448/1991, art. 1, comma quinto).

8. In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza comunale di esercizio si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5 nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art. 10.

9. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 5

Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:

a) per le Ditte individuali, le Imprese, gli Enti e le Aziende pubbliche, l'ubicazione della sede od ufficio nonché la disponibilità di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero degli autobus e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del Comune che istituisce il servizio;

b) per i titolari delle Ditte individuali, di essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus. Nel caso di Imprese, di Enti o di Aziende pubbliche, tale certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;


c) per le Ditte individuali e le imprese, di essere iscritte negli Albi e/o nei Registri previsti dalle vigenti leggi in materia;

d) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio (D.M. n° 448/1991);

e) di essere in possesso della licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n° 773;

f) di essere proprietario degli autobus che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa (D.M. 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni) che alla data di avvio del servizio stesso, non dovrà aver superato i dieci anni dalla sua prima immatricolazione (L.R. 4 dicembre 1989, n° 73, modificata dalla L.R. 9 giugno 1992 n° 38).





3. La idoneità riguardo alla "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività di qualsiasi Impresa che effettui, mediante autobus che, secondo il modello di costruzione e le loro attrezzature, siano idonei a trasportare più di nove persone, autista compreso; e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalle persone trasportate o dall'organizzatore del trasporto (D.M. n° 448/1991, art. 1 lettera a);

4. Per "Impresa" deve intendersi qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica nonché qualsiasi Azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della Pubblica Amministrazione (D.M. n° 448/1991, art. 1, lett. b)


5. In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'Ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma terzo del presente articolo, il venir meno anche uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria, l'Ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo dell'autotrasporto (D.M. n° 448/1991, art. 17, comma primo).

6. Ai fini della valutazione da parte dell'Ente competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, secondo comma, lett. c) del D.M. n° 448/1991, l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, deve comunicare all'Ente competente le violazioni accertate relative alle materie di cui alla disposizione sopra indicata.

7. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo dell'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'Impresa ha avuto accesso alla professione di trasportatore (D.M. n° 448/1991, art. 17, comma quarto).

8. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale (D.M. n° 448/1991, art. 17, comma quinto).

9. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'Impresa.



10. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'Impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'Impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni, nonché il capitale di esercizio.

11. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da Aziende od Istituti di Credito ovvero da Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a 100 milioni.

12. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

13. Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione di cui all'Allegato D al D.M. n. 448/1991.

14. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle Commissioni regolarmente istituite, ai sensi dell'art. 10 del D.M. n° 448/1991, verrà rilasciato dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale, ovvero anche internazionale (D.M. n° 448/1991, art. 6, comma secondo).

15. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di Impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'Azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'Impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare (D.M. n° 448/1991, art. 8, punto a);


b) in tutti gli altri casi di Impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva (D.M. n° 448/1991, art. 8, punto b).

16. Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al secondo comma, lett. b) e c) del presente articolo, le Imprese che alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 1990, n° 428, sono già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori (D.M. n° 448/1991, art. 19, comma primo).

17. Le Imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, Regione, Comune) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dall'Ente competente che ne certifichi la validità attuale (D.M. n° 448/1991, art. 19, comma secondo).

18. Le Imprese individuali e le Società risultanti dalla trasformazione di Imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di Società, continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ad essere esonerate, sempre che possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'Impresa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva (D.M. n° 448/1991, art. 19, comma terzo).

19. Le Imprese che sono diventate titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Legge 29 dicembre 1990, n° 428, e del presente Regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 ed 8 (D.M. n° 448/1991, art. 20).



ART. 6

Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus



1. La istituzione, nel territorio del comune, del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata, con proprio provvedimento dal consiglio comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Con la deliberazione indicata al precedente comma il consiglio comunale:

a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;

b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;

c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;

d) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;

e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;

f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.



ART. 7

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco del comune.

2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica e alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione, nel territorio del comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art. 36 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773;

b) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;


c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone e, per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) certificato di cittadinanza italiana ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

e) certificato di residenza nel comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;

g) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;



h) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;

i) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b) ed i), i seguenti ulteriori documenti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone;

c) certificato di iscrizione presso la cancelleria del competente tribunale;

d) per le società cooperative, iscrizione all'albo prefettizio;

e) elenco dei soci e degli amministratori;

f) certificato di cittadinanza italiana, rilascio in capo allo stesso legale rappresentante (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15);

g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;

h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b), f) ed i) e quelli individuati al precedente quarto comma del presente articolo sotto le lettere g), h) ed i), i seguenti, ulteriori documenti:



a) regolamento aziendale;

b) elenco degli amministratori e dei direttori.

ART. 8

Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio

1. In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso;

a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;

b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;

c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:

1) l'anzianità di presenza operativa;


2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

3) il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;

4) il numero di uffici aperti al pubblico;

5) la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;

d) essere esercenti di autoservizi di linea.



ART. 9

Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio



1. Il trasferimento della licenza ed il rinnovo sono assentiti con ordinanza sindacale, previo parere favorevole della Commissione di cui al primo comma dell'articolo 7;

2. In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati all'art.5 della L.R. 4 dicembre 1989, n° 73, così come modificata dalla L.R. 9 giugno 1992, n° 38, nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso interessato, delle cause di impedimento di cui all'art.6 della legge medesima.

ART. 10

Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo, della licenza di esercizio

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti

circostanze, accertate a carico del richiedente:

a) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;

b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n.726, 23 dicembre 1982, n.936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;

d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;



e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

f) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus, con conducente, sia da parte del comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri comuni;

h) essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto;

i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5


2. Il requisito della idoneità morale viene meno quando (D.M. n° 448/1991, art. 4, comma secondo):

a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;

b) nei casi di cui al comma primo lett.a);

c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della Impresa individuale o, quanto si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo o cooperative, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'Impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un instintore o un direttore, anche da quest'ultimo (D.M. n° 448/1991, art. 4, comma terzo).



4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva (D.M. n° 448/1991, art. 4, comma quarto).



ART. 11

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettere c) ed h) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da un'apposita commissione nominata dal consiglio comunale e composta dal sindaco del comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio, assessorato ai trasporti, e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentativa a livello regionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'amministrazione comunale, per i seguenti adempimenti di competenza, nonché all'amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73.

3. Ogni qualvolta la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il sindaco per la denuncia al competente ufficio della motorizzazione civile agli effetti dell'art. 65 del testo unico n.393 del 15 giugno 1959.

4. Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il



termine che sarà all'uopo fissato dal comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 22, primo comma, lettera n) del presente regolamento.

ART. 12

Sostituzione degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti

1. La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune sono soggetti a specifica autorizzazione del comune, che vi provvede con provvedimento del sindaco previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione di cui al precedente art. 11.

2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal sindaco, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla commissione di cui sopra.

3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

ART. 13

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.



ART. 14

Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus

1. Saranno applicate le tariffe determinate dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione con riferimento ai tipi ed alle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio stesso, alla durata di detto servizio nonché alla percorrenza chilometrica richiesta dall'utente, valutate su base differenziale.

2. Tali tariffe potranno essere soggette a revisione annuale, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale sulla base delle indicazioni che saranno in proposito formulate dalla Regione.

3. I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle autorimesse, negli uffici e sugli autobus, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.

4. Spetta alla commissione di cui al precedente articolo 11 il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite. Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio è inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il sindaco provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal comune.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il sindaco può proporre al consiglio comunale l'adozione del provvedimento di revoca

della licenza, ai sensi del successivo art. 22, secondo comma, lettera o). In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.



ART. 15
Inizio e modalità di gestione del servizio

1. L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART. 16
Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione, con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico, ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.



ART. 17

Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio



1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 e le responsabilità di cui all'art. 16 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di erogazione di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere fatto risultare il rispetto delle tariffe minime approvate dalla amministrazione regionale. Nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione Regionale".

b) tenere esposta nelle sedi locali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie di cui all'art. 14 del presente Regolamento;

c) munire gli autoveicoli, oltreché di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n° 727

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro i non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;



f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare o dal legale rappresentante dell'ente, dell'impresa o dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

i) Iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio.


2: A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 57, secondo comma, del testo unico 15 giugno 1959 n. 393, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.



ART. 18

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa



1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare, costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art. 14;

c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediate restituzione al proprietario.

f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quello che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;



b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c) portare animali propri nell'autoveicolo;

d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19

Sospensione della corsa

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivate da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.



ART. 20
Disponibilità dell'auveicolo noleggiato

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ~~ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il~~ conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 21
Sospensione della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a ~~novanta~~ setanta giorni in caso di infrazioni o di violazione a norma della legge ovvero a disposizione recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione del consiglio comunale e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltrechè alla Regione, anche all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.



h) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

l) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;

m) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa - negli altri casi - siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uso fissato dal comune;

o) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 13, 14, 15 e 17, primo comma, lettere a), b), e), f) ed h).

2. La revoca è pronunciata con deliberazione del consiglio comunale ed è disposta con atto del sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 14, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il comune dovrà tempestivamente informare - oltrechè la Regione - anche l'ufficio provinciale della



ART. 22

Revoca della licenza comunale di esercizio

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito - senza la prescritta autorizzazione - ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando - nel caso di ditte individuali - il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - od il personale comunque addetto al servizio di noleggio - negli altri casi - abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;

f) quando in capo al titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - od in capo al legale rappresentante della società, ente od azienda titolari della licenza stessa - negli altri casi - siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere

professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali o la società, l'ente o l'azienda - negli altri casi - abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede in altro comune;




motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23

Decadenza della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:
 - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
 - e) per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art. 4, terzo comma del presente regolamento.
2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del consiglio comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.
3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del comune, oltrechè la Regione, anche l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.



ART. 24
Contravvenzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e nel testo unico 15 giugno 1959, n. 393 sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 25
Attività di vigilanza e di controllo

1. Spetta al comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n.74.

ART. 26
Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo della licenza di esercizio

1. Per il rilascio od il rinnovo della licenza comunale di esercizio è dovuta dal titolare della licenza stessa la relativa tassa annuale stabilita dalla Amministrazione Comunale.

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento su c/c postale intestato al Comune (o alla tesoreria).

3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.



ART. 27

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. La deliberazione del consiglio comunale relativa alla adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti su eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989; n. 73.

2. Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART. 28

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

